SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 luglio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 1988.

Delega per la gestione stralcio del programma straordinario di edilizia residenziale per la città di Napoli.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237, con il quale è stata attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione stralcio del programma straordinario di edilizia residenziale per la città di Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che la predetta disposizione consente di avvalersi anche di pubblici funzionari quali delegati per l'assolvimento dei predetti compiti;

Ritenuto che la vastità dei programmi ancora da avviare e di quelli già avviati ma da portare a compimento richiede un impegno assiduo ed una costante presenza sul posto e che pertanto non risulta agevole l'esercizio diretto delle predette funzioni da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la natura delle funzioni di delegato impone di individuare funzionari con particolare competenza in diritto amministrativo e con qualificata esperienza nello specifico settore d'intervento *extra ordinem*;

Ritenuto che detti requisiti si rinvengono negli avvocati dello Stato Bruno Bausano ed Aldo Linguiti, sia per le loro specifiche esperienze maturate nell'attività istituzionale di assistenza e tutela giudiziaria dei commissari straordinari del Governo di cui al citato titolo VIII, sia per l'attività di consulenza diretta prestata ai commissari straordinari su incarico dagli stessi conferito;

Visto il comma 10 dell'art. 1 del citato decreto-legge, con il quale si prevede il collocamento fuori ruolo, anche in soprannumero, dei funzionari delegati;

Decreta:

Art. 1.

Le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dal decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237, sono delegate:

a) all'avvocato dello Stato dott. Aldo Linguiti, per quanto concerne la gestione stralcio e la ulteriore attuazione, nei limiti e con i poteri di cui al citato decreto-legge, del programma straordinario di edilizia residenziale per Napoli — di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni — già attribuita al sindaco di Napoli nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 80 della citata legge n. 219 del 1981;

b) all'avvocato dello Stato dott. Bruno Bausano, per quanto concerne la gestione stralcio e la ulteriore attuazione, nei limiti e con i poteri di cui al citato decreto-legge, del programma straordinario di edilizia residenziale per Napoli — di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni — già attribuita al presidente della regione Campania nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 80 della citata legge n. 219 del 1981.

Art. 2.

Gli avvocati dello Stato dott. Aldo Linguiti e dottor Bruno Bausano, con effetto immediato, sono collocati in posizione di fuori ruolo nell'istituto di appartenenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1988

Il Presidente: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1988
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 323

88A2870

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 giugno 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte d'appello di Salerno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i telescritti del presidente della corte d'appello di Salerno n. 1829 in data 10 giugno 1988 e del procuratore generale della Repubblica presso la medesima corte n. 7370/88 in data 1° giugno 1988 dai quali risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte d'appello di Salerno nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Corte d'appello di Salerno: giorni 13 e 14 maggio 1988.

Tribunale di Salerno: giorni dal 13 al 30 maggio 1988.

Pretura di Amalfi: giorni dal 13 al 26 maggio 1988.

Pretura di Buccino: giorni 14 e 17 maggio 1988.

Pretura di Capaccio: giorni dal 13 al 28 maggio 1988.

Pretura di Cava dei Tirreni: giorni dal 13 al 20 maggio e giorni dal 23 al 26 maggio 1988.

Pretura di Laviano: giorni dal 13 al 28 maggio 1988.

Pretura di Nocera Inferiore: giorni dal 13 al 25 maggio 1988.

Pretura di Postiglione: giorni dal 13 al 30 maggio 1988.

Pretura di Roccadaspide: giorni 13 e 17 maggio 1988.

Pretura di Salerno: giorni dal 13 al 30 maggio 1988.

Pretura di S. Angelo a Fasanella: giorni dal 13 al 28 maggio 1988.

Pretura di Sarno: giorni dal 13 al 28 maggio 1988.

Tribunale di Vallo della Lucania: giorni 18, 19 e 20 maggio 1988

Pretura di Agropoli: giorni 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 maggio 1988.

Pretura di Pisciotta: giorni 18, 19 e 20 maggio 1988.

Pretura di Vallo della Lucania: giorni 18 maggio 1988.

Tribunale di Sala Consilina: giorni dal 23 al 26 maggio e giorni 28 e 30 maggio 1988.

Pretura di Sapri: giorni 3, 5, 6, 7, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 maggio 1988.

Tribunale di sorveglianza di Salerno: giorni 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 maggio 1988.

Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Salerno: giorni 2 e 3 maggio 1988 e dal 13 al 30 maggio 1988.

Procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno: giorni 2 e 3 maggio 1988 e dal 13 al 30 maggio 1988.

Procura della Repubblica presso il tribunale di Sala Consilina: giorni 23, 24, 25, 26, 28, 30 maggio 1988.

Roma, addì 25 giugno 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A2814

DECRETO 25 giugno 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte d'appello di Lecce.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i telescritti del presidente della corte d'appello di Lecce n. 1243/S in data 13 giugno 1988 e del procuratore generale della Repubblica presso la medesima corte n. 2716 in data 3 giugno 1988 dai quali risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte d'appello di Lecce nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei

giorni per ciascuno di essi specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Corte di appello di Lecce: giorno 5 maggio 1988.

Tribunale di Lecce: giorno 5 maggio 1988.

Tribunale per i minorenni di Lecce: giorno 5 maggio 1988.

Tribunale di sorveglianza di Lecce: giorno 5 maggio 1988.

Pretura di Campi Salentina: giorno 5 maggio 1988.

Pretura di Galatina: giorno 5 maggio 1988.

Pretura di Nardò: giorno 5 maggio 1988.

Tribunale di Brindisi: giorno 10 maggio 1988.

Procura generale della Repubblica di Lecce: giorno 5 maggio 1988.

Procura della Repubblica di Brindisi: giorno 10 maggio 1988.

Procura della Repubblica di Lecce: giorno 5 maggio 1988.

Roma, addì 25 giugno 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A2817

DECRETO 25 giugno 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della procura della Repubblica presso il tribunale di Busto Arsizio e della procura della Repubblica presso il tribunale di Como.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il telescritto del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano n. 2264/88/57-41 in data 17 giugno 1988 dal quale risulta che la procura della Repubblica presso il tribunale di Busto Arsizio e la procura della Repubblica presso il tribunale di Como non sono state in grado di funzionare nei giorni 19 e 20 maggio 1988, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della procura della Repubblica presso il tribunale di Busto Arsizio e della procura della Repubblica presso il tribunale di Como, nei giorni 19 e 20 maggio 1988, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 25 giugno 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A2815

DECRETO 25 giugno 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici giudiziari giudicanti del distretto della corte d'appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il telescritto del presidente della corte di appello di Milano n. 5809/88/PO in data 10 giugno 1988 dal quale risulta che tutti gli uffici giudiziari giudicanti del distretto di detta corte non sono stati in grado di funzionare nei giorni 19 e 20 maggio 1988 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento di tutti gli uffici giudiziari giudicanti del distretto della corte di appello di Milano nei giorni 19 e 20 maggio 1988, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 25 giugno 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A2816

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 giugno 1988.

Soppressione della sezione doganale «San Cataldo», dipendente dalla dogana di Bari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di II e III categoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale ed in particolare l'art. 9;

Visto l'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643 relativa alle agevolazioni dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734, con il quale è stato modificato l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la proposta di soppressione della sezione doganale «San Cataldo», dipendente dalla dogana di Bari, in considerazione della prolungata inattività della sezione doganale medesima;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere tale sezione doganale;

Decreta:

Articolo unico

È soppressa la sezione doganale «San Cataldo», dipendente dalla dogana di Bari.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A2776

DECRETO 27 giugno 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Aversa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato e irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio di Aversa, è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfezione dei locali per motivi igienico-sanitari;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha determinato il mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Aversa è accertato per il periodo dall'11 al 17 marzo 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A2833

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 giugno 1988, n. 247.

Termini e modalità per la registrazione e la targatura delle macchine operatrici.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti il testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nonché le loro successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 10 e 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, con i quali sono stati previsti la registrazione ed il rilascio di una targa di identificazione per le macchine operatrici demandando al Ministro dei trasporti l'emanazione di decreti per stabilire le relative specifiche tecniche e funzionali nonché le necessarie procedure;

Visti i propri decreti in data 14 marzo 1984 e 30 novembre 1987, n. 529, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 dell'11 maggio 1984 e n. 302 del 29 dicembre 1987;

Decreta:

Art. 1.

1. Le macchine operatrici immesse in circolazione per la prima volta in Italia a partire dal 1° luglio 1988 debbono essere registrate presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede il proprietario della macchina; detto ufficio provvede al rilascio del certificato di circolazione e della relativa targa contenente i dati di registrazione.

2. Le macchine operatrici già in circolazione alla data sopraindicata, ai fini del rilascio della targa contenente i dati di registrazione, debbono essere registrate presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede il proprietario della macchina secondo il seguente calendario:

entro il 31 dicembre 1988 quelle immesse in circolazione dal 1° luglio 1987;

entro il 30 giugno 1989 quelle immesse in circolazione dal 1° gennaio 1986;

entro il 31 dicembre 1989 quelle immesse in circolazione dal 1° gennaio 1984;

entro il 30 giugno 1990 quelle immesse in circolazione antecedentemente.

3. Entro i medesimi termini di cui al comma precedente, e con riferimento alla data d'immissione in circolazione della macchina operatrice trainante, le macchine operatrici trainate debbono adottare le targhe ripetitrici retroriflettenti fabbricate e vendute dallo Stato.

Art. 2.

1. Il proprietario della macchina operatrice è tenuto ad indicare nella domanda di registrazione del veicolo i propri dati anagrafici e di residenza.

2. Nella stessa domanda, conformemente alle istruzioni che la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzata ad emanare, debbono essere indicati anche i dati completi dell'impresa alla quale è affidata l'utilizzazione della macchina operatrice.

3. L'obbligo di cui al comma 2 non ricorre per le macchine operatrici semoventi equipaggiate con motore di trazione avente potenza non superiore a 50 kW. Tale obbligo non ricorre altresì per le macchine operatrici classificate carrelli, motocarriole, rulli compressori, spazzatrici e simili, per quelle destinate alla finitura e trattamento dei manti stradali nonché per le macchine operatrici trainate.

Art. 3.

1. Entro il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 14 marzo 1984 citato nelle premesse, per la comunicazione di trasferimento di proprietà e/o di residenza e della cessazione dalla circolazione, il proprietario è tenuto altresì a comunicare, con le esclusioni previste dal comma 3 del precedente art. 2, ogni variazione dei dati relativi all'impresa che utilizza la macchina operatrice nonché i dati relativi alla dislocazione della macchina stessa conseguenti a spostamenti. Sono esclusi dall'obbligo di tale comunicazione gli spostamenti che avvengono nell'ambito regionale.

2. Le comunicazioni di cui al comma precedente debbono essere presentate ad un qualsiasi ufficio provinciale della motorizzazione civile che ne rilascia ricevuta.

Art. 4.

1. Il proprietario della macchina operatrice, all'atto della comunicazione della definitiva cessazione dalla circolazione della macchina stessa, deve restituire ad un ufficio provinciale della motorizzazione civile, che ne rilascia ricevuta, la targa di identificazione ed il relativo certificato di circolazione.

2. Detto ufficio provvede alla distruzione della targa ed all'annullamento del certificato di circolazione e quindi al conseguente aggiornamento dell'archivio delle registrazioni.

3. Il proprietario della macchina operatrice data in permuta deve comunicare ad un ufficio provinciale della motorizzazione civile la temporanea cessazione dalla circolazione della macchina operatrice stessa indicando il depositario del mezzo e la sua sede.

Art. 5.

1. Le macchine operatrici semoventi, non destinate alla circolazione su strada, commercializzate a partire dalla data di applicazione del presente decreto ed equipaggiate con motore di trazione avente potenza superiore a 50 kW, sono soggette alla sola registrazione presso un ufficio provinciale della motorizzazione civile secondo le procedure di cui ai precedenti articoli 2 e 3. A tali macchine viene rilasciato soltanto un certificato tecnico non valido per la circolazione su strada, attestante l'avvenuta registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 7 giugno 1988

Il Ministro: SANTUZ

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

I DD.MM. 14 marzo 1984 e 30 novembre 1987, n. 529, concernono, rispettivamente: «Registrazione e targatura delle macchine operatrici» e «Termini per l'adozione di targhe a fondo retroriflettente per i veicoli rimorchiati».

88G0315

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 giugno 1988, n. 248.

Caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, che comprende i centri commerciali fra i soggetti ammessi ad usufruire di finanziamenti agevolati per la ristrutturazione dell'apparato distributivo;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, che integra la legge 10 ottobre 1975, n. 517, prevedendo l'emanazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un provvedimento che indichi le caratteristiche dei centri commerciali, all'ingrosso e al dettaglio;

Sentite, ai sensi del citato art. 3, le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Centro commerciale all'ingrosso

Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi statali, il «centro commerciale all'ingrosso» deve essere costituito da un numero di esercizi di vendita all'ingrosso non inferiore a 5, inseriti in una struttura a destinazione specifica provvista di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente.

Art. 2.

Centro commerciale al dettaglio

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi statali, il «centro commerciale al dettaglio» deve essere costituito da un numero di esercizi di vendita al dettaglio, di qualunque dimensione, non inferiore a 8, che abbiano una superficie di vendita complessiva di almeno 3500 metri quadrati, siano integrati da esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e siano inseriti in una struttura a destinazione specifica provvista di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente.

2. Nei centri urbani si prescinde dal limite di superficie di cui al comma 1.

3. Qualora più esercizi ubicati in una via o piazza o altra area pubblica o aperta al pubblico si costituiscano in «centro commerciale al dettaglio» attraverso la costituzione di un'apposita società, avente le caratteristiche previste dall'art. 15, comma 25, della legge 11 marzo 1988, n. 67, esso può beneficiare delle agevolazioni finanziarie predette, purché:

a) siano rispettate le condizioni di cui al comma 1, salvo quella relativa alla superficie di vendita complessiva;

b) l'area in cui gli esercizi sono ubicati venga fatta oggetto di trasformazioni edilizie od urbanistiche e di interventi in materia di arredo urbano e di pedonalizzazione che configurino l'insieme degli esercizi come un tutto unitario e conferiscano ad esso una specifica individualità.

Il decreto ministeriale 15 luglio 1987, n. 316, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 17 giugno 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 1 della legge n. 517/1975 (Disciplina del credito agevolato al commercio) è così formulato:

«Art. 1. — Sono ammessi ad usufruire di finanziamenti per la ristrutturazione dell'apparato distributivo, secondo le finalità ed in attuazione a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426:

1) le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi di acquisto, le società promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;

2) le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici;

3) le piccole e medie imprese esercenti il commercio nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande».

— Si trascrive il comma 7 dell'art. 3 del D.L. n. 9/1987 (Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio): «Per i centri commerciali al dettaglio il limite di finanziamento agevolato per le società promotrici è fissato in lire 20 miliardi. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato indica con proprio provvedimento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio».

Nota all'art. 2:

L'art. 15, comma 25, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) stabilisce: «Per società promotrici di centri commerciali al dettaglio beneficiarie delle agevolazioni finanziarie previste da leggi statali e regionali, si intendono le società, anche consortili, nelle quali il numero dei soci sia rappresentato prevalentemente da piccole e medie imprese commerciali con la eventuale partecipazione di altre imprese commerciali e degli organismi rappresentativi dell'associazionismo economico e sindacale del commercio».

88G0316

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 aprile 1988.

Impegno della somma di lire 5 miliardi a favore della regione Marche, per l'esercizio 1988, ai sensi dell'art. 26 della legge 1° dicembre 1986, n. 879 (calamità naturali).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 26 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, con il quale, in aggiunta alle risorse finanziarie recate dalla legge n. 261/76, art. 3 e della successiva legge n. 828/82, art. 21, viene assegnata alla regione Marche la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996, per la concessione di mutui agevolati da erogare a cura degli istituti di credito fondiario secondo le procedure di cui alla legge n. 457/78;

Vista la legge di bilancio n. 79/88 per l'esercizio 1988;

Ritenuto di dover impegnare il sopracitato importo di lire 5 miliardi, per l'esercizio 1988, recato dall'art. 26 della soprarichiamata legge n. 879/86;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 5 miliardi, è impegnata, per il 1988, a favore della regione Marche, per le finalità di cui alla premessa.

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1988

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1988
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 24

88A2807

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 maggio 1988.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale civile «S. Andrea» di Spezzino.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 19 di Spezzino, in data 23 giugno 1982, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'espletamento dell'attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale civile di Spezzino, a cura di sanitari dell'équipe dell'ospedale Maggiore di Milano, già autorizzati con decreto ministeriale del 28 gennaio 1988;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 15 maggio 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 gennaio 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale civile «S. Andrea» di Spezzino (La Spezia) è autorizzato alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso il reparto di rianimazione dell'ospedale civile di Spezzino.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Vegeto prof. Antonio, primario della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti dell'ospedale Maggiore di Milano;

Berardinelli prof.ssa Luisa, aiuto della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti dell'ospedale Maggiore di Milano;

Beretta dott. Claudio, Pozzoli dott. Egidio, Canal dott. Renato e Raiteri dott. Mauro, assistenti ospedalieri della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti dell'ospedale Maggiore di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 19 di Spezzino (La Spezia) è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A2777

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 giugno 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Laviano legni a r.l.», in Laviano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società «Cooperativa Laviano legni a r.l.», con sede in Laviano (Salerno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società «Cooperativa Laviano legni a r.l.», con sede in Laviano (Salerno), costituita per rogito notaio dott. Sergio Barella in data 8 giugno 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giuseppe Serrelli, nato ad Aquara (Salerno), il 10 gennaio 1949, via L. Guercio, 396, Salerno, ne è stato nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1988

Il Ministro: FORMICA

88A2823

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 24 giugno 1988, n. 249.

Proroga del termine di validità dei permessi di pesca e di altri termini indicati nel decreto ministeriale 5 maggio 1986 concernente il rilascio delle licenze per la pesca marittima.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge n. 963/65 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 2 giugno 1986) con la quale è stato regolamentato il rilascio delle licenze per la pesca marittima in sostituzione dei permessi previsti dall'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, ed è stata stabilita all'art. 5 la cessazione della validità dei permessi di pesca entro ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione del suddetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato che la presentazione dei permessi di pesca per la sostituzione in licenza non è stata completata e che la procedura per il rilascio delle licenze, comportante numerosi adempimenti, non potrà essere terminata nel tempo previsto nel decreto;

Considerato, inoltre, che l'art. 2 del citato decreto 5 maggio 1986 non prevede, in coerenza con la normativa di cui all'art. 4 della legge n. 41/82, il rilascio delle licenze per gli impianti di pesca come definiti dall'art. 10 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/68 mentre sono stati erroneamente previsti i modelli per il rilascio di dette licenze e annessi al decreto come allegati *B* e *D*;

Ritenuto che l'obbligo della dichiarazione statistica da parte dei titolari di licenza di pesca previsto dall'art. 5 della legge n. 41/82 ai fini della rilevazione statistica possa decorrere soltanto dalla data dell'avvenuta consegna delle licenze a tutti gli aventi diritto;

Ritenuto necessario prorogare il termine previsto dall'art. 12 del citato decreto 5 maggio 1986 relativo al rilascio di licenze per la pesca sportiva;

Considerato che le suddette proroghe e rettifiche non incidono sulle questioni, che, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, devono essere disciplinate su conforme parere del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di validità previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 5 maggio 1986, per i permessi di pesca di cui all'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, non ancora sostituiti da licenza, è prorogato al 31 marzo 1989.

Art. 2.

Non sono subordinati all'obbligo della licenza di pesca gli impianti di pesca come definiti dall'art. 10 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Sono pertanto eliminati i riferimenti che a dette strutture sono riportati nel decreto ministeriale 5 maggio 1986 e nei relativi allegati.

Art. 3.

Tutti i titolari di licenza di pesca sono tenuti alla presentazione della dichiarazione statistica prevista dall'art. 5 della legge n. 41/82 a decorrere dal 1° aprile 1989.

Art. 4.

Il termine per il rilascio delle licenze per la pesca sportiva previsto dall'art. 12 del decreto ministeriale 5 maggio 1986 è prorogato al 31 dicembre 1989.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 24 giugno 1988

Il Ministro: PRANDINI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 963/1965 è il seguente:

«Art. 12 *(Permesso di pesca)*. — Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'art. 149 del codice della navigazione, per esercitare la pesca, devono essere muniti di apposito permesso.

Il permesso di pesca è rilasciato dall'autorità marittima indicata dal regolamento, alle condizioni e con le modalità ivi previste, all'imprenditore di pesca che abbia reso la dichiarazione indicata dal precedente art. 11.

Il permesso ha un periodo di validità di quattro anni ed è rinnovato con le modalità stabilite dal regolamento».

— Il testo degli articoli 2, 5 e 12 del D.M. 5 maggio 1986 (Rilascio delle licenze per la pesca marittima) è il seguente:

«Art. 2. — La licenza è rilasciata per le categorie e tipi di pesca come definiti dagli articoli 8 e 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

La licenza di pesca ha un periodo di validità di 4 anni e può essere rinnovata su richiesta degli interessati».

«Art. 5. — Il permesso di pesca previsto dall'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, cessa di avere validità trascorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Ai fini della sostituzione del permesso di pesca con la licenza gli interessati, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, devono presentare al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima:

istanza in carta legale redatta secondo l'allegato *C* al presente decreto unitamente ai documenti ivi previsti;

formulario relativo all'archivio delle licenze di pesca conforme al modello annesso al presente decreto come allegato *E*;

copia del permesso di pesca».

«Art. 12. — Trascorsi trenta mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto per esercitare la pesca sportiva in mare, con gli attrezzi di cui all'art. 138 del regolamento di esecuzione alla legge n. 963 del 1965, come modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 219, è necessaria apposita licenza rilasciata dal Ministero della marina mercantile su conforme modello annesso al presente decreto come allegato *I*.

Non occorre licenza di pesca per coloro che utilizzano i seguenti attrezzi: coppo, lenze fisse, lenze morte, bolentini, correntine, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi.

La licenza è valida su tutto il territorio nazionale, ha una validità di quattro anni e può essere rinnovata a richiesta degli interessati.

Ai fini del rilascio della licenza di pesca gli interessati debbono inoltrare istanza in carta legale al Ministero della marina mercantile - Direzione generale pesca marittima.

L'istanza deve contenere:

nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente;

mezzo nautico eventualmente utilizzato;

compartimenti dove abitualmente viene esercitata la pesca;

attrezzi che si intendono utilizzare».

— Il testo degli articoli 4 e 5 della legge n. 41/1982 è il seguente:

«Art. 4 *(Regolazione dello sforzo di pesca)*. — Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile può stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave.

Si intende per licenza di pesca un documento, rilasciato dal Ministero della marina mercantile, che autorizza la cattura di una o più specie in una o più aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o più attrezzi. La proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.

I permessi di pesca rilasciati ai sensi dell'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sono equiparati alle licenze di pesca in attesa della loro sostituzione con il nuovo documento.

Il Ministro della marina mercantile, su conforme parere del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, con proprio decreto:

a) approva il modello della licenza di pesca;

b) emana le norme necessarie per la costituzione presso il Ministero della marina mercantile, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'archivio delle licenze di pesca;

c) determina i criteri per l'assegnazione delle nuove licenze di pesca qualora le richieste siano superiori alle previsioni di rilascio;

d) adotta le eventuali misure di riduzione del numero delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle specie o delle attrezzature consentite».

«Art. 5 *(Statistiche della pesca ed adeguamento delle strutture amministrative)*. — Presso l'Istituto centrale di statistica è costituito un gruppo di lavoro incaricato della formulazione di proposte relative alle modifiche od alle integrazioni ritenute necessarie per migliorare l'attuale sistema di statistiche della pesca, composto da:

a) due funzionari dell'ISTAT, dei quali uno designato a convocare e presiedere il gruppo;

b) due funzionari del Ministero della marina mercantile — Direzione generale della pesca marittima — designati dal Ministro della marina mercantile;

c) un rappresentante del Comitato di cui all'art. 6 della presente legge, designato dal Comitato stesso.

I componenti il gruppo di lavoro sono nominati con delibera del presidente dell'ISTAT entro un mese dalla pubblicazione della presente legge e svolgono la loro attività per un triennio.

Alle riunioni del gruppo di lavoro possono essere invitati esperti le cui specifiche competenze siano ritenute necessarie per l'espletamento dell'incarico affidato al gruppo stesso.

Il titolare di una licenza di pesca, rilasciata ai sensi dell'art. 4 della presente legge, è tenuto a presentare una dichiarazione concernente i dati statistici riguardanti l'attività svolta. In caso di mancata od inesatta dichiarazione, accertata da un agente delle statistiche della pesca, si applica una pena pecuniaria da 50 mila a 500 mila lire. La sanzione è comminata dal comandante della capitaneria di porto competente.

Al fine di adeguare le strutture centrali e periferiche del Ministero della marina mercantile ai compiti derivanti dal perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'art. 1 della presente legge, alla Direzione generale della pesca marittima, alle direzioni marittime ed alle sezioni pesca dei compartimenti marittimi è assegnato il personale civile indispensabile per la raccolta, la verifica e l'elaborazione delle dichiarazioni statistiche presentate dai titolari delle licenze di pesca e di tutti i dati necessari per la realizzazione della programmazione dell'attività peschereccia e della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, della regolazione dello sforzo di pesca, nonché della razionalizzazione della rete di commercializzazione, trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Il personale di cui al comma precedente è assunto per pubblico concorso ed è ripartito come segue:

a) n. 2 impiegati con il profilo professionale di funzionario addetto alle statistiche della pesca in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali della settima ed ottava qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, da assegnare alla Direzione generale della pesca marittima;

b) n. 60 impiegati con il profilo professionale di agente addetto alle statistiche della pesca in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado della sesta e settima qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, da destinare come segue:

n. 5 alla Direzione generale della pesca marittima;

n. 12 alle direzioni marittime con il compito di coordinare la raccolta, la verifica e l'elaborazione delle dichiarazioni statistiche e degli altri dati riguardanti i compartimenti della direzione marittima;

n. 43 alle sezioni pesca delle capitanerie di porto.

Il personale di cui sopra, oltre ai compiti connessi con gli obiettivi di cui al precedente quinto comma, svolge tutte le funzioni di coordinamento, raccolta, verifica ed elaborazione delle dichiarazioni statistiche e di tutti i dati relativi al settore della pesca marittima.

In relazione a quanto previsto dai commi precedenti, a partire dal 1° gennaio 1982 i posti indicati nella tabella *A* relativa alla carriera direttiva del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile, approvata con decreto interministeriale del 19 dicembre 1972, sono aumentati di due unità. A partire dalla stessa data i posti indicati nella tabella *B* relativa alla carriera di concetto del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile, approvata con decreto interministeriale del 25 giugno 1971, sono aumentati di n. 60 unità.

I funzionari e gli agenti addetti alle statistiche della pesca assumono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria quando svolgono i compiti relativi agli accertamenti connessi all'obbligo della dichiarazione statistica che incombe ai titolari delle licenze di pesca».

— Il testo dell'art. 10 del regolamento approvato con D.P.R. n. 1639/1968 è il seguente:

«Art. 10 *(Impianti di pesca)*. — Pesca professionale è anche quella esercitata mediante lo stabilimento di apprestamenti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura e alla molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi sottomarini».

Nota all'art. 1:

Per il testo dell'art. 5 del D.M. 5 maggio 1986 e dell'art. 12 della legge n. 963/1965 V. note alle premesse.

Nota all'art. 2:

Per il testo dell'art. 10 del regolamento approvato con D.P.R. n. 1639/1968 V. note alle premesse.

Nota all'art. 3:

Per il testo dell'art. 5 della legge n. 41/1982 V. note alle premesse.

Nota all'art. 4:

Per il testo dell'art. 12 del D.M. 5 maggio 1986 V. note alle premesse.

88G0319

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 127

Corso dei cambi del 1° luglio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1351,050	1351,050	1351 —	1351,050	1351,050	1351,05	1351,550	1351,050	1351,050	1351,05
Marco germanico	741,750	741,750	741,25	741,750	741,750	741,75	741,850	741,750	741,750	741,75
Franco francese	220,060	220,060	220,10	220,060	220,060	220,06	220,120	220,060	220,060	220,06
Fiorino olandese	658,100	658,100	658,08	658,100	658,100	658,10	658,100	658,100	658.100	658,10
Franco belga	35,418	35,418	35,40	35,418	35,418	35,41	35,418	35,418	35,418	35,41
Lira sterlina	2297 —	2297 —	2300 —	2297 —	2297 —	2297 —	2297,200	2297 —	2297 —	2297 —
Lira irlandese	1993,100	1993,100	1992 —	1993,100	1993,100	1993 —	1992,400	1993,100	1993,100	—
Corona danese	195,340	195,340	195,10	195,340	195,340	195,34	195,350	195,340	195,340	195,34
Dracma	9,277	9,277	9,27	9,277	—	—	9,280	9,277	9,277	—
E.C.U.	1539 —	1539 —	1338,75	1539 —	1539 —	1539 —	1539 —	1539 —	1539 —	1539 —
Dollaro canadese	1114,100	1114,100	1110,50	1114,100	1114,100	1114,10	1114,300	1114,100	1114,100	1114,10
Yen giapponese	10,066	10,066	10,08	10,066	10,066	10,06	10,062	10,066	10,066	10,06
Franco svizzero	893,100	893,100	893,10	893,100	893,100	893,10	894,490	893,100	893,100	893,10
Scellino austriaco	105,404	105,404	105,40	105,404	105,404	105,40	105,430	105,404	105,404	105,40
Corona norvegese	202,900	202,900	202,90	202,900	202,900	202,90	203,150	202,900	202,900	202,90
Corona svedese	215,050	215,050	214,65	215,050	215,050	215,05	214,950	215,050	215,050	215,05
FIM	311,430	311,430	311,30	311,430	311,430	311,43	311,300	311,430	311,430	—
Escudo portoghese	9,054	9,054	9,08	9,054	9,054	9,05	9,070	9,054	9,054	9,05
Peseta spagnola	11,130	11,130	11,12	11,130	11,130	11,13	11,117	11,130	11,130	11,13
Dollaro australiano	1071 —	1071 —	1068 —	1071 —	1071 —	1071 —	1068,500	1071 —	1071 —	1071 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° luglio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1351,300
Marco germanico	741,800
Franco francese	220,090
Fiorino olandese	658,100
Franco belga	35,418
Lira sterlina	2297,100
Lira irlandese	1992,750
Corona danese	195,345
Dracma	9,278
E.C.U.	1539 —
Dollaro canadese	1114,200
Yen giapponese	10,064
Franco svizzero	893,795
Scellino austriaco	105,417
Corona norvegese	203,025
Corona svedese	215 —
FIM	311,365
Escudo portoghese	9,062
Peseta spagnola	11,123
Dollaro australiano	1069,750

Media dei titoli del 1° luglio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	77,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,500
» 9% » » 1976-91	97,650
» 10% » » 1977-92	99,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	71,425
» » » 21- 4-1987/94	70,950
» » » 20- 5-1991/.	84,300
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	100,625
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,325
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,575
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,500
» » » TR 2,5% 1983/93	91,650
» » » » ENI 1-8-1988	100,100
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1- 8-1983/88	100,125
» » » » 1- 9-1983/88	100,300
» » » » 1-10-1983/88	100,375
» » » » 15- 7-1985/90	99,500
» » » » 16- 8-1985/90	99,375
» » » » 18- 9-1985/90	99,200
» » » » 18-10-1985/90	99 —
» » » » 1-11-1983/90	101,825
» » » » 18-11-1985/90	99,325
» » » » 1-12-1983/90	101,825
» » » » 18-12-1985/90	99,925
» » » » 1- 1-1984/91	102,050
» » » » 17- 1-1986/91	99,225
» » » » 1- 2-1984/91	101,850
» » » » 18- 2-1986/91	99,025
» » » » 1- 3-1984/91	100,750
» » » » 18- 3-1986/91	99,300
» » » » 1- 4-1984/91	100,725
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	100,775
» » » » 1- 7-1984/91	100,300
» » » » 1- 8-1984/91	100,175
» » » » 1- 9-1984/91	100,325
» » » » 1-10-1984/91	100,175
» » » » 1-11-1984/91	100,175
» » » » 1-12-1984/91	99,875
» » » » 1- 1-1985/92	99,900
» » » » 1- 2-1985/92	98,750
» » » » 18- 4-1986/92	97,225
» » » » 19- 5-1986/92	95,875
» » » » 20- 7-1987/92	97,575
» » » » 19- 8-1987/92	97,900
» » » » 1-11-1987/92	97,050
» » » » 1-12-1987/92	96,675
» » » » 18- 6-1986/93	94,850
» » » » 17- 7-1986/93	95,075
» » » » 19- 8-1986/93	94,300
» » » » 18- 9-1986/93	94,250
» » » » 20-10-1986/93	95,475
» » » » 18-11-1987/93	95,375
» » » » 19-12-1986/93	95,575
» » » » 1- 2-1985/95	97,525
» » » » 1- 3-1985/95	92,350
» » » » 1- 4-1985/95	91,975
» » » » 1- 5-1985/95	91,925
» » » » 1- 6-1985/95	92,650
» » » » 1- 7-1985/95	94,650
» » » » 1- 8-1985/95	93,150
» » » » 1- 9-1985/95	93 —
» » » » 1-10-1985/95	93 —
» » » » 1-11-1985/95	93,250
» » » » 1-12-1985/95	93,700
» » » » 1- 1-1986/96	94,500

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,675
» » » » 1- 2-1986/96	94,725
» » » » 1- 3-1986/96	93,200
» » » » 1- 4-1986/96	92,375
» » » » 1- 5-1986/96	92,450
» » » » 1- 6-1986/96	93,425
» » » » 1- 7-1986/96	94 —
» » » » 1- 8-1986/96	92,750
» » » » 1- 9-1986/96	92,550
» » » » 1-10-1986/96	92,800
» » » » 1-11-1986/96	92,875
» » » » 1-12-1986/96	93,175
» » » » 1- 1-1987/97	93,775
» » » » 1- 2-1987/97	93,300
» » » » 18- 2-1987/97	93,275
» » » » 1- 3-1987/97	92,750
» » » » 1- 4-1987/97	92,425
» » » » 1- 5-1987/97	92,275
» » » » 1- 6-1987/97	92,750
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,775
» » » 12,50% 1-11-1988	101,150
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,775
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,900
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,075
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,025
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,075
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,100
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,50
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,45
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,675
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,425
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,850
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,875
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,900
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,375
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,775
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,800
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,300
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,175
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,650
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,675
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,250
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,875
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,050
» » » 9,25% 1-10-1990	96,225
» » » 11,50% 1-10-1990	100,375
» » » 9,25% 1-11-1990	96,350
» » » 9,25% 1-12-1990	97 —
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,325
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,500
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,200
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,350
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,450
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,825
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,125
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,450
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	104 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,225
» » » » 1983/90 11,50%	108,200
» » » » 1984/91 11,25%	109,200
» » » » 1984/92 10,50%	109,600
» » » » 1985/93 9,60%	106,200
» » » » 1985/93 9,75%	107,325
» » » » 1985/93 9,00%	104,325
» » » » 1985/93 8,75%	103,650
» » » » 1986/94 8,75%	103,525
» » » » 1986/94 6,90%	94,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M01078

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 3 giugno 1988, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 189.388.000, dovuto dalla S.a.s. Benedicti metalli di Benedicti Lodovico e C., con sede in Mottalciata (Vercelli), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Vercelli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1988, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 69.267.200, dovuto dalla S.r.l. Confezioni Sant'Andrea, in Vinci (Firenze), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1988, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 30.000.000, dovuto dalla ditta Chiandetti Luigi, in Reana del Roiale (Udine), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Udine è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1988, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 61.764.000, dovuto dalla ditta Lirosi Rocco, con sede in Polistena (Reggio Calabria), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Reggio Calabria è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

88A2811

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica al decreto ministeriale 8 marzo 1988 concernente la nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Beauregard», in Alessandria.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1988 la data di nascita del commissario liquidatore della società cooperativa «Beauregard», con sede in Alessandria, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'8 marzo 1988, è stata rettificata in «25 febbraio 1929» anziché «25 marzo 1929».

88A2808

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato relativo alle ordinanze ministeriali concernenti nomine in ruolo del personale docente, educativo e non docente e termine per la presentazione delle relative domande.

Si comunica che in data 5 luglio 1988 il Ministero della pubblica istruzione ha emanato le ordinanze ministeriali che disciplinano le nomine in ruolo del personale docente, educativo e non docente ai sensi del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140.

Le domande di immissione in ruolo dovranno essere presentate ai competenti provveditori agli studi entro il 6 agosto 1988.

88A2856

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 28 giugno 1988, n. 239, recante: «Interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici scolastici periferici dell'Italia settentrionale». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 30 giugno 1988).

Nella tabella *A* allegata al decreto citato in epigrafe, sotto il «Quadro *A*», riportante la dotazione organica dei «Dirigenti dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica», in corrispondenza del livello di funzione «C», i posti di funzione di direttore generale anziché *11* sono *9*.

88A2866

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:

- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:

- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	35.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221